

dossier

XIX Legislatura

31 luglio 2023

Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025

A.G. 54

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 117



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

TEL. 06 6760-3855-✉ st_istituzioni@camera.it [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Atti del Governo n. 54

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AC0154.docx

INDICE

Schede di lettura

▪ Premessa.....	3
▪ Articoli 1-4 (<i>Definizioni e criteri</i>).....	5
▪ Articoli 5-7 (<i>Quote di ingresso</i>).....	8
▪ Articoli 8 e 9 (<i>Procedura</i>).....	18

Schede di lettura

Premessa

La **disciplina dei flussi migratori** diretti in Italia è prevista dal Testo unico delle norme sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998: rileva in particolare il suo articolo 3).

Essa è demandata a due distinti atti:

- un **documento triennale di programmazione**, il quale (d.P.R.) reca i **criteri generali** per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato (e delinea le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nonché gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale, così come gli strumenti per un positivo reinserimento nei Paesi di origine);
- un **atto annuale**, il quale (d.P.C.m.) reca determinazione delle **quote massime** di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto. Dunque i visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato (anche per esigenze di carattere stagionale) e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote sopra ricordate.

Tale impianto normativo ha avuto per un profilo – la programmazione triennale – applicazione saltuaria. Di fatto, quel che si è avuto è la mera determinazione annuale (con d.P.C.m.) in via transitoria delle quote di ingresso.

Una diversa e derogatoria modulazione procedimentale è stata prevista – per il triennio 2023-2025 – dal decreto-legge n. 20 del 2023 (all'articolo 1).

Esso ha 'accorpato' in un unico atto – triennale – quel che nel Testo unico è scisso in due (il d.P.R. di programmazione triennale, il d.P.C.m. annuale di determinazione delle quote).

Questo unico atto così previsto – avente forma di d.P.C.m – è chiamato sia alla determinazione annuale delle quote, 'spalmata' lungo il triennio (dunque le quote annuali sono determinate con riferimento a ciascun anno del triennio 2023-2025), sia alla determinazione dei criteri generali (valevoli per il triennio) per la definizione dei flussi di ingresso, tenuto conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro.

Confluiscono pertanto in tale atto sia la funzione di determinazione delle quote, sia la programmatica determinazione dei criteri di quantificazione dei flussi di ingresso.

Ai fini della predisposizione dello schema di atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti nel registro delle associazioni impegnate nell'integrazione sociale degli immigrati (cfr. articolo 42 del Testo unico dell'immigrazione), il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'atto è poi da adottarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta (decorso tale termine, il decreto è comunque adottato).

Lo schema di cui si tratta è l'**atto del Governo n. 54** della presente XIX legislatura. Esso è stato trasmesso alle Camere il 19 luglio 2023, quale *Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025*.

Articoli 1-4 **(Definizioni e criteri)**

Senza soffermarsi sull'**articolo 1**, recante alcune intuitive definizioni a fini di successiva sintesi (tra queste, quella di “quote”, che sta per quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato italiano per motivi di lavoro), vale richiamare come gli **articoli 2, 3 e 4** dello schema in esame pongano i **criteri** dei flussi di ingresso.

Alcuni criteri sono comuni (articolo 2); altri sono specifici per gli ingressi nell'ambito delle quote (articolo 3); altri ancora sono specifici per gli ingressi al di fuori delle quote (articolo 4).

Per quest'ultimo riguardo, vale ricordare come il decreto-legge n. 20 del 2023 preveda (all'articolo 1, comma 5-ter, che ha novellato l'articolo 21 del Testo unico introducendovi un comma 1-bis) la possibilità di ingressi (per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale) ‘fuori-quota’, per stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio. Del pari, il Testo unico dell'immigrazione prevede ingressi ‘fuori-quota’, per alcune tipologie (come ingressi di lavoratori altamente qualificati o di ricercatori).

I criteri **comuni**, indicati dall'**articolo 2**, sono:

- a) progressiva **riduzione del divario tra flussi e fabbisogno del mercato del lavoro** (quale rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento nelle comunità locali;
- b) **estensione dei settori economici** rientranti nei flussi di ingresso;
- c) potenziamento degli **strumenti di formazione nei Paesi di origine**, per promuovere l'ingresso dei lavoratori stranieri formati;
- d) incentivazione di forme di collaborazione (anche mediante intese e accordi) con i Paesi “di origine e di transito” di flussi migratori, onde “facilitare la migrazione regolare e contrastare quella irregolare”;
- e) incentivazione degli ingressi di lavoratori con **alta qualificazione professionale**;
- f) sostegno agli ingressi di **apolidi e rifugiati** riconosciuti dall'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito (posto che il decreto-legge n. 20 del 2023 prevede espressamente – all'articolo 1, comma 5-bis – che con l'atto in esame possano essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati, riconosciuti appunto dall'Alto Commissariato o “dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito”).

Aggiuntivi criteri, specifici per gli ingressi nell'ambito delle quote, sono indicati dall'**articolo 3**.

Sono:

- a) previsione di **quote preferenziali riservate** ai lavoratori di Stati che promuovano (secondo intese con l'Italia) **campagne mediatiche sui rischi** per l'incolumità personale inerenti ai **traffici migratori irregolari**. Tale previsione 'recepisce' quanto già dettato dall'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 20 del 2023 (secondo cui, "al fine di prevenire l'immigrazione irregolare", l'atto in esame assegna, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovano per i propri cittadini le campagne mediatiche sopra indicate);
- b) **assegnazione dei lavoratori agricoli con priorità** rispetto ai nuovi richiedenti, ai datori di lavoro che non siano risultati assegnatari di tutta o parte della manodopera richiesta. Anche questa previsione ripete quanto già dettato dal decreto-legge n. 20 del 2023 (all'articolo 5, comma 1). L'assegnazione prioritaria qui prevista muove nei limiti delle quote destinate al settore agricolo dagli ulteriori atti di determinazione dei flussi intervenienti nel corso del triennio (2023-2025). La possibilità di ulteriori 'decreti-flussi' nel triennio considerato – i quali esaminino, nell'ambito delle quote che si rendano successivamente disponibili, le istanze per lavoro, anche stagionale – è anch'essa suggellata dal decreto-legge n. 20 del 2023 (all'articolo 1, comma 4);
- c) determinazione di una quota specifica per gli **addetti ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria**.

Altri aggiuntivi **criteri**, questi **specifici per gli ingressi al di fuori delle quote**, sono indicati dall'**articolo 4**.

Si tratta di criteri valevoli per ingressi fuori quota, "consentiti dalla legge".

Sono:

- a) "favorire nel triennio 2023-2025 l'**incremento degli ingressi al di fuori delle quote**";
- b) la previsione di ingressi per lavoro subordinato (anche stagionale) per cittadini di **Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio**. Si è già ricordato come tale previsione si saldi con quanto previsto dal decreto-legge n. 20 del 2023 (all'articolo 1, comma 5-ter);
- c) potenziamento delle **attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica** organizzate nei Paesi di origine e "**conseguente**" **aumento degli ingressi di lavoratori stranieri**

riconosciuti apolidi rifugiati, che abbiano seguito tali attività. Questa previsione si riconnette ad un meccanismo di formazione ed ingresso ‘fuori quota’ previsto dal Testo unico dell’immigrazione (all’articolo 23).

Si segnala che è stato trasmesso dal Governo lo schema di decreto legislativo (A.G. 53) di recepimento della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Il provvedimento prevede che i lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite, possono fare ingresso e soggiornare, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote annuali stabilite dai decreti flussi.

d) Valorizzazione dei **percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia**, anche mediante la **conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro** al di fuori delle quote dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione

La conversione è quella prevista ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico dell’immigrazione), come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 20 del 2023. In base alla norma il permesso rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, al di fuori delle quote, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 per l’ingresso per motivi di lavoro autonomo.

Articoli 5-7 ***(Quote di ingresso)***

Il Capo II (articoli da 5 a 7) stabilisce il numero complessivo degli ingressi per singole annualità del triennio 2023-2025 e, in tale ambito, le quote per tipologia di ingresso di lavoratori stranieri, nel rispetto dei criteri definiti al Capo I.

Quote complessive

Ai sensi dell'**articolo 5**, le **quote massime** di ingresso di lavoratori stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono, complessivamente, **136.000 per l'anno 2023, 151.000 per il 2024 e 165.000 per il 2025**.

Sul punto, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso [parere](#) favorevole con la raccomandazione di prevedere un incremento delle quote complessive di lavoratori stranieri.

In base a quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 7 le quote complessive sono ripartite in un numero massimo di ingressi prestabilito per ciascun anno del triennio, distinguendo gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, lavoro autonomo e lavoro subordinato stagionale. I dati riepilogativi sono sintetizzati nella tabella che segue:

Colonna1	2023	2024	2025
Lavoro subordinato	52.770	61.250	70.720
Lavoro autonomo	680	700	730
Lavoro stagionale	82550	89.050	93550
Quote di ingresso complessive	136.000	151.000	165.000


Nel grafico che segue sono invece messi a confronto i numeri complessivi degli ingressi previsti nella nuova programmazione 2023-2025 (ex art. 1, D.L. n. 20/2023) con quelli definiti nel precedente triennio (2020-2022) mediante i c.d. decreti flussi adottati annualmente sulla base delle disposizioni del TU immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

Si ricorda in proposito che l'art. 3, comma 4, del testo unico dell'immigrazione, prevede che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che, dopo le modifiche introdotte con il D.L. n.

130/2020, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto. Nei tre anni considerati, si è sempre provveduto in via transitoria per iniziativa del Presidente del Consiglio, non essendo stato adottato il documento programmatico triennale.

Ai fini del confronto sono stati utilizzati:

- per l'anno 2020, gli ingressi programmati ai sensi del **D.P.C.M. 7 luglio 2020**: gli ingressi del 2020 sono stati programmati nel limite delle quote stabilite nel 2019. In quel momento infatti era vigente la norma del TU immigrazione, poi modificata dal DL 130/2020, per la quale “in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato”;
- per l'anno 2021, gli ingressi programmati ai sensi del **D.P.C.M. 21 dicembre 2021**;
- per l'anno 2022, gli ingressi programmati ai sensi del **D.P.C.M. 29 dicembre 2022**.




Ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo

In particolare, l'**articolo 6** stabilisce in primo luogo il numero di ingressi nell'ambito delle **quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo**, ripartito per singola annualità (**comma 1**), come di seguito sintetizzato:

- a) **53.450 unità per l'anno 2023**, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
- b) **61.950 unità per l'anno 2024**, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;

c) **71.450 unità per l'anno 2025**, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.

Di seguito il grafico di confronto con gli ingressi autorizzati nel precedente triennio.



I **settori** nei quali possono essere ammessi sul territorio nazionale **lavoratori subordinati non stagionali** sono i seguenti:

- autotrasporto merci per conto terzi;
- edilizia;
- settore turistico-alberghiero;
- meccanica;
- telecomunicazioni;
- settore alimentare;
- cantieristica navale;
- trasporto passeggeri con autobus;
- pesca;
- settore degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici.

Rispetto alla gestione delle quote di ingressi nel triennio precedente, sono considerati più settori lavorativi. Difatti, nei c.d. decreti flussi per il 2020 e il 2021, il richiamo ai settori era limitato a: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia e turistico-alberghiero, mentre nel 2022 sono stati considerati anche i settori della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale. Nella programmazione flussi per il triennio 2023-2025 è ammesso l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, oltre a quelli citati, **anche nei settori del**

trasporto passeggeri con autobus; della pesca; degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici.

In relazione ai settori, va inoltre considerato che il successivo comma 4, lettera c), del medesimo articolo 6 pone una **riserva** di posti, nell'ambito delle quote di cui al comma 1, **per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria**. *Andrebbe valutata in proposito l'opportunità di coordinare le disposizioni del comma 1, che individua i settori a cui si riferiscono le quote complessive su base annuale, e del comma 4, lettera c), laddove richiama un diverso settore, trattando di una riserva di posti nell'ambito delle quote e dei settori indicati al comma 1.*

Nell'ambito del numero di ingressi complessivi, ripartito per singola annualità, indicati dal comma 1, i successivi commi da 2 a 7 individuano, sia per il lavoro subordinato non stagionale, sia per il lavoro autonomo, **riserve di quote per diverse fattispecie** di lavoratori stranieri, come riassunto nella tabella che segue.

	2023	2024	2025
Lavoro subordinato	52.770	61.250	70.720
cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 6, co. 2)	1.900	2.380	2.850
cittadini di Paesi con accordi vigenti in materia migratoria (art. 6, co. 3, lett. a)	25.000	25.000	25.000
cittadini di altri Paesi con futuri accordi in materia migratoria (art. 6, co. 3, lett. b)	12.000	20.000	28.000
lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, co. 4, lett. a)	90	90	90
apolidi e rifugiati (art. 6, co. 4, lett. b)	180	180	180
lavoratori nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6, co. 4, lett. c)	9.500	9.500	9.500
conversione di altri permessi di soggiorno (art. 6, co. 5)	4.100	4.100	5.100
Lavoro autonomo	680	700	730
cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 6, co. 2)	100	120	150
lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, co. 4, lett. a)	10	10	10
apolidi e rifugiati (art. 6, co. 4, lett. b)	20	20	20
cittadini appartenenti a specifiche categorie (art. 6, co. 7)	500	500	500
conversione di altri permessi di soggiorno (art. 6, co. 6)	50	50	50

Segnatamente il **comma 2** individua, in attuazione della nuova disciplina della programmazione introdotta con l'art. 1, co. 5, del D.L. n. 20/2023,

l'attribuzione in via preferenziale di una **quota annuale riservata ai lavoratori cittadini di Stati** che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, **promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche** aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in **traffici migratori irregolari**, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l'Italia. Si tratta di un contingente di 2.000 unità per il 2023, 2.500 unità e per il 2024 e 3.000 unità per il 2025, suddiviso tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.

Il **comma 3**, in linea con quanto già previsto nelle precedenti programmazioni annuali, individua il numero di ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale riservato a **cittadini di Paesi che hanno accordi o intese di cooperazione in materia migratoria**, dividendo la quota a seconda che si tratti di Paesi in cui gli accordi sono già vigenti (25.000 unità nel 2023, 25.000 unità nel 2024 e 25.000 unità nel 2025) o in cui entreranno in vigore nel corso del triennio 2023-2025 (12.000 unità nel 2023, 20.000 unità nel 2024 e 28.000 unità nel 2025).

I Paesi con cui sono stati stipulati accordi in materia migratoria risultano: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Rispetto all'ultimo decreto flussi (anno 2022), nel 2023 vi sarà la possibilità di fare ingresso nell'ambito delle quote ai cittadini di **Giordania e Kirghizistan**.

Il **comma 4** prevede tre diverse riserve di ingressi per ciascun anno del triennio, in favore di:

- a) **lavoratori di origine italiana** per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, fino ad un massimo di **100 unità**, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
- b) **apolidi e rifugiati** riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, fino ad un massimo di **200 unità** di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
- c) **lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria** fino ad un massimo di **9.500 unità**.


I successivi commi 5 e 6 autorizzano, nell'ambito delle quote massime indicate dal comma 1 del medesimo articolo, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

In particolare, è autorizzata (comma 5) la **conversione di permessi di soggiorno per lavoro subordinato** di:

- permessi di soggiorno per lavoro stagionale entro il limite di 4.000 unità sia nel 2023, sia nel 2024 e 5.000 unità nel 2025
- permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato UE entro il limite di 100 unità per ciascun anno del triennio.

La **conversione di permessi di soggiorno per lavoro autonomo** è invece consentita solo riguardo a permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato UE entro il limite di 50 unità per ciascun anno del triennio.

Anche in questo caso il grafico che segue confronta le conversioni con quelle autorizzate nel precedente triennio.



Il **comma 7** riserva 500 quote ai **lavoratori autonomi stranieri** residenti all'estero **appartenenti a specifiche categorie**, come già garantito nelle programmazioni dei precedenti anni.

Le categorie sono costituite da:

- imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro
- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate né vigilate, o ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 221/2012, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Ingressi per lavoro stagionale

L'**articolo 7** stabilisce il numero di ingressi da ammettere **per lavoro subordinato stagionale**, ripartito per singola annualità (**comma 1**), come di seguito sintetizzato:

- a) **82.550 unità** per l'anno **2023**;
- b) **89.050 unità** per l'anno **2024**;
- c) **93.550 unità** per l'anno **2025**.

Le quote per lavoro stagionale sono riservate per l'impiego nei **settori agricolo e turistico-alberghiero**, come nei precedenti anni.

In base al comma 1, tali quote sono inoltre riservate ai cittadini degli Stati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), vale a dire gli Stati che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia (ossia: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina, con la novità già evidenziata per i cittadini di Giordania e Kirghizistan).

Di seguito il grafico di confronto con gli ingressi autorizzati nel precedente triennio.



Nell'ambito del numero di ingressi complessivi per lavoro stagionale, indicati dal comma 1, i successivi commi da 2 a 5 individuano **quote per diverse fattispecie** di lavoratori stranieri, come riassunto nella tabella che segue.

	2023	2024	2025
Lavoro stagionale	82.550	89.050	93.550
cittadini di Paesi con futuri accordi in materia migratoria (art. 7, co. 2, lett. a)	8.000	12.000	14.000
cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 7, co. 2, lett. b)	2.500	3.000	3.500
apolidi e rifugiati (art. 7, co. 2, lett. c)	50	50	50
cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria e pluristagionali (art. 7, co. 3)	2.000	2.000	2.000
cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria nel settore agricolo con istanza presentata da associazioni datoriali (art. 7, co. 4)	40.000	41.000	42.000
cittadini di Paesi con accordi vigenti in materia migratoria nel settore turistico con istanza presentata da associazioni datoriali (art. 7, co. 5)	30.000	31.000	32.000

Il **comma 2** specifica, nell'ambito del numero di ingressi complessivi indicati, il numero di ingressi di:

- lavoratori subordinati stagionali cittadini di **Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi** di cooperazione in materia migratoria, pari a 8.000 unità nel 2023, 12.000 unità nel 2024 e 14.000 nel 2025;

- lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne di informazione dei rischi di incolumità derivanti dai traffici migratori irregolari, pari a 2.500 unità nel 2023, 3.000 unità nel 2024 e 14.000 nel 2025;
- apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, pari a 50 unità per ogni anno del triennio.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire il coordinamento tra il comma 2, volto ad indicare, nell'ambito delle quote per lavoratori stagionali, categorie ulteriori che possono rientrarvi rispetto a quella indicata dal comma 1, e il testo del comma 1, che appare attribuire esclusivamente, e non in via preferenziale, le quote per lavoratori stagionali ai soggetti provenienti dagli Stati che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia.

Il **comma 3** riserva una quota di **2.000** unità ciascun anno del triennio agli ingressi per **lavoro stagionale pluriennale**, ossia per quei cittadini stranieri appartenenti ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia sopra richiamati e che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Si ricorda che il Testo Unico Immigrazione (art. 5, co. 3-ter e art. 24, co. 11) prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti. In tali casi la domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente.

Nell'ambito delle quote complessive per lavoro stagionale, lo schema di decreto riserva inoltre, sempre per i lavoratori provenienti dagli Stati che abbiano sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia sopra richiamati:

- per il **settore agricolo** (articolo 7, **comma 4**), 40.000 unità nel 2023, 41.000 unità nel 2024 e 42.000 nel 2025 ai lavoratori le cui domande di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti **organizzazioni professionali dei datori di lavoro**: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative

italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane);

- per il **settore turistico (comma 5)**, 30.000 unità nel 2023, 31.000 unità nel 2024 e 32.000 nel 2025, i lavoratori le cui domande di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale siano presentate dalle **organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale**.

In ogni caso le Associazioni datoriali non si limitano all'inoltro delle istanze, ma hanno l'impegno di sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione, fino alla sottoscrizione dei contratti di lavoro, inclusi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla vigente normativa.

Articoli 8 e 9 **(Procedura)**

Il Capo III dello schema di DPCM è composto dagli articoli 8 e 9. L'articolo 8 fissa i termini di presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro, richiesta necessaria per rientrare nelle quote di lavoratori stabilite dal provvedimento. L'articolo 9 detta disposizioni attuative.

Termini di presentazione delle domande.

L'**articolo 8** individua i seguenti termini per la presentazione da parte dei datori di lavoro interessati delle richieste di nulla osta al lavoro:

- per l'anno 2023, dalle ore 9 del **sessantesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale fino all'esaurimento delle quote o comunque entro il 31 dicembre 2023 per i lavoratori subordinati non stagionali provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto con l'Italia accordi di cooperazione in materia migratoria (di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) già sopra descritto)¹; per gli anni 2024 e 2025 il termine decorrerà dalle ore 9 del **5 febbraio** fino all'esaurimento delle quote ovvero fino al 31 dicembre;
- per l'anno 2023 dalle ore 9 del **sessantaduesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale fino all'esaurimento delle quote o comunque entro il 31 dicembre 2023 per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio 2023-2025 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 6, comma 3, lettera b); lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in diretta di ascendenza residenti in Venezuela ovvero apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato ONU per i rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito o, infine, lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria (articolo 6, comma 4); lavoratori in possesso di permessi di soggiorno per lavoro stagionale o di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato UE ai fini della loro conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato (articolo 6, comma 5); per

¹ Si ricorda che tali Paesi sono Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

gli anni 2024 e 2025 il termine decorrerà dallo ore 9 del **7 febbraio** fino all'esaurimento delle quote ovvero fino al 31 dicembre;

- per l'anno 2023 dalle ore 9 del **settantesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale fino all'esaurimento delle quote o comunque entro il 31 dicembre 2023 per i lavoratori stagionali di cui all'articolo 7; per gli anni 2024 e 2025 il termine decorrerà dalle ore 9 del **12 febbraio** fino all'esaurimento delle quote ovvero fino al 31 dicembre.

Disposizioni attuative

L'**articolo 9** prevede invece le seguenti disposizioni attuative:

- le quote per il lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, sono ripartite dal Ministero del lavoro tra gli ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome (**comma 1**);

Gli ispettorati territoriali del lavoro sono le articolazioni territoriali dell'ispettorato nazionale del lavoro, agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico istituita dal decreto legislativo n. 149 del 2015 posta sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e competente in merito all'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. *Al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione che sembra prevedere un riparto sia tra gli ispettorati territoriali del lavoro sia tra le regioni e le province autonome.*

- trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dei termini per la presentazione delle domande, se il Ministero del lavoro rileva quote significative non utilizzate, può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità (**comma 2**);
- ulteriori disposizioni attuative saranno individuate con una circolare congiunta dei ministeri dell'interno, del lavoro, dell'agricoltura, del turismo, sentito il Ministero degli esteri; la circolare deve essere comunicata sui siti *web* dei ministeri (**comma 3**);
- la circolare dovrà indicare la documentazione necessaria per la dimostrazione da parte del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero di aver previamente esperito la verifica, presso il Centro per l'impiego dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale (comma 4); per indisponibilità si intende alternativamente, l'assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego dell'individuazione di lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale o la non idoneità del lavoratore individuato dal Centro per l'impiego o

infine la sua mancata presentazione decorsi venti giorni lavorativi dalla richiesta di personale (**comma 5**); a tal fine il datore di lavoro presenta un'autocertificazione con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445 del 2000.

I centri per l'impiego - istituiti con D.Lgs. 469/1997, che ha conferito alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro - sono strutture pubbliche, coordinate dalle regioni e dalle province autonome, volte principalmente a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. L'organizzazione di tali strutture è stata sostanzialmente rivista dapprima dal D.Lgs. 150/2015, che ha riorganizzato il sistema delle politiche attive, anche attraverso l'istituzione della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui fanno parte anche le strutture territoriali per le politiche attive, e successivamente dal D.L. 4/2019 che ha previsto l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego, adottato con DM n. 74 del 28 giugno 2019 (modificato dal DM n. 59 del 22 maggio 2020).